

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI REP.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1)

E' costituita l'associazione denominata "PRO-TARGA FLORIO N. 100".

ART. 2)

La sede dell'Associazione è in Palermo.

Essa può avere una o più sedi secondarie.

ART. 3)

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4)

L'associazione non ha finalità di lucro ed è apolitica ed a-partitica.

L'associazione ha lo scopo di ideare, studiare, elaborare e sviluppare iniziative culturali, espositive ed agonistiche finalizzate alla celebrazione della "Targa Florio" n. 100 in programma nell'anno 2016.

L'Associazione al fine di conseguire il proprio scopo, provvede a:

- realizzare manifestazioni culturali, artistiche, mostre e convegni, concerti musicali e proiezioni cinematografiche, curandone le relative pubblicità;

- promuovere contatti e collaborazioni con tutti i soggetti interessati all'iniziativa;

- svolgere attività editoriali, pubblicando libri ed atti di convegni;

- effettuare registrazioni cinematografiche o televisive, produrre spettacoli o supporti magnetici e digitali;

- effettuare promozioni turistiche e promozioni culturali;

- realizzare studi e ricerche;

- effettuare progetti e realizzazioni di marketing;

- effettuare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di studi e ricerche;

- effettuare pubblicità, marketing, merchandising, relazioni esterne e relazioni pubbliche, attività agonistiche;

- svolgere ogni attività utile e necessaria al perseguimento dello scopo.

L'Associazione intende promuovere la più ampia collaborazione con imprese industriali, commerciali, di assicurazione e istituti di credito anche al fine di valorizzare la partecipazione di tali soggetti privati alle proprie iniziative, per assicurare ad esse un apporto non solo finanziario ma anche di capacità imprenditoriale.

L'attività dell'Associazione potrà svolgersi in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, con la Regione, con gli Enti Locali, con l'Università e con altre istituzioni culturali.

Nella definizione del programma di attività l'Associazione dovrà attenersi ai criteri dell'obiettiva rilevanza culturale e

della economicità di gestione delle iniziative adottate, usufruendo anche delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti ed emanande.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sociali, l'Associazione potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie, provinciali, comunali e di ogni altro ente a norma della legislazione vigente ed emananda in materia di associazione;

potrà porre in essere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili e/o necessarie al raggiungimento dei suoi fini ad assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altri enti.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

ART. 5)

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

ART. 6)

Sono soci dell'Associazione "PRO-TARGA FLORIO N. 100", tutte le persone fisiche, le associazioni, gli Enti Pubblici anche Economici, le fondazioni private e gli organismi pubblici di

qualsiasi tipo e specie enti e soggetti privati che procedono alla sua costituzione e quelle che successivamente ne facciano richiesta scritta controfirmata almeno da altri due soci e, si distinguono in due categorie:

A) I Soci Fondatori:

- tutti i soggetti pubblici che sono indicati nell'atto costitutivo che hanno l'elettorato attivo e passivo; hanno diritto al voto e sono eletti a rivestire cariche sociali dall'assemblea degli associati.

La qualità di socio fondatore si perde esclusivamente per dimissioni che comunque operano dall'anno successivo a quello in cui sono formalizzate.

B) I Soci Ordinari:

- tutte le persone fisiche, le associazioni, gli Enti Pubblici anche Economici, le fondazioni private e gli organismi pubblici di qualsiasi tipo e specie.

La qualità di socio ordinario si perde per negligenza nello svolgimento dell'attività o che comunque danneggi l'associazione con il suo operato.

ART. 7)

Ciascun associato può recedere dall'associazione per le cause descritte al precedente art.6), mediante comunicazione in forma scritta inviata agli amministratori.

ART. 8)

L'esclusione del socio per gravi motivi (tra i quali il manca-

to versamento della quota annuale per due anni), ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dall'Assemblea.

ART. 9)

I soci receduti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati, e comunque non hanno diritto a rimborso alcuno, e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO

ART. 10)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote sociali;
- contributi straordinari versati dai soci per iniziative particolari;
- contributi di privati;
- sovvenzioni e contributi comunque denominati dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, dalle Provincie, da Enti, da Istituzioni Pubbliche anche Europee o da ogni altro organismo anche sotto forma di riserva di destinazione speciale, imposta dalle stesse convenzioni e contributi, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti attinenti l'oggetto sociale;
- liberalità tra vivi e mortis causa che essa potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge, anche sotto riserva di destinazione speciale, imposta dal donatore o dal te-

statore;

- redditi di capitali mobili ed immobili dal fondo patrimoniale;

- remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo, scientifico, agonistico;

- ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

- contributi di organismi internazionali;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti dall'eventuale svolgimento di attività marginali connesse a quelle istituzionali nonché da corsi, seminari, attività di formazione didattica e professionale, attività di studio, ricerca e tirocinio.

In genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

ART. 12)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.6) ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati o dal Collegio dei Revisori.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che saranno proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13)

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera

spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo allo scopo (supporto cartaceo o elettronico), purchè sia assicurata l'avvenuta comunicazione (telegramma, fax, posta elettronica), contenente la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno della riunione, spedita almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o altro mezzo idoneo allo scopo, da spedire almeno due giorni interi prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e comunque, con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta ricezione.

ART. 14)

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Re-

visori, conferendo ad esso delega scritta.

All'assemblea partecipano tutti i soci fondatori e quelli ordinari ammessi da almeno tre mesi in regola con il pagamento delle quote sociali.

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a partecipare e delibera con il voto favorevole alla maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Ciascun socio, ove si tratti di persona giuridica, o di Ente Pubblico, deve depositare prima dell'inizio dell'assemblea, la designazione del proprio rappresentante.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo compo-

sto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di capacità prescritti da Codice Civile.

Il Consiglio dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di due consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri tra cui il Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In tutti i casi di parità di voti prevale il voto del Presi-

dente.

ART. 17)

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo, un libro soci, e comunque tutti i libri obbligatori ed eventualmente altri che riterrà opportuno tenere, regolarmente, delegando per la tenuta uno dei suoi membri.

PRESIDENTE

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno diritto altresì di chiedere, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, eletti dall'assemblea dei soci che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente se non è stato indicato dall'assemblea all'atto della nomina.

I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice Civile.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 20)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

ART. 21)

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Le prestazioni ed i servizi eventualmente forniti dai Soci sono disciplinate da apposite convenzioni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 22)

L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea, che provvede alla nomina dei liquidatori. I liquidatori, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per impossibilità di perseguimento degli scopi sociali con la maggioranza dei due terzi dei soci.

L'eventuale avanzo di amministrazione, è devoluto ad associazioni aventi scopi analoghi a quelli della associazione.

NORME APPLICABILI

ART. 23)

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile.